

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3358

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUPI, DI LUCA, CASERO, STRADELLA, VERRI, LAINATI,
DELL'ANNA, BERTUCCI, GERMANÀ**

Divieto di circolazione per cani e animali pericolosi

Presentata il 6 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone come obiettivo ultimo e primario di garantire e tutelare la salute e la sicurezza della collettività introducendo il divieto di circolazione per i cani e gli animali appartenenti a razze ritenute pericolose; nonché il divieto della deprecabile pratica dei combattimenti tra animali.

Le drammatiche vicende di cronaca che negli ultimi periodi vedono protagonisti i cani di grossa taglia, e comunque i cani di razze che hanno maturato una forte dose di aggressività naturale, rendono improrogabile un intervento legislativo teso a scongiurare il verificarsi di futuri episodi dannosi. In un Paese civile non è assolutamente tollerabile che cittadini vengano aggrediti, feriti ed a volte straziati dalla forza brutta di un animale, per le strade,

davanti agli occhi di spettatori impotenti e di padroni incapaci di gestire i propri cani.

La tutela della salute della collettività, quale principio cardine del nostro ordinamento fissato dall'articolo 32 della Costituzione, richiede un intervento tempestivo e decisivo che garantisca ai cittadini il diritto di salvaguardare la propria incolumità fisica.

Fermo restando che non esistono a priori cani e animali « buoni o cattivi », ma razze che hanno nel tempo sviluppato un patologico istinto aggressivo, allo stato attuale l'unico sistema concretamente idoneo a prevenire il verificarsi di aggressioni ai danni dei cittadini appare la previsione di un divieto di circolazione in pubblico per cani ed animali appartenenti a razze che il Ministro della salute, con proprio decreto, definirà potenzialmente perico-

lose. Qualsivoglia altro rimedio appare, sinceramente, inadeguato; infatti non dobbiamo dimenticare che tali cani sono dotati di una forza incontrollabile, pertanto un semplice colpo di zampa è in grado di provocare, soprattutto a danno di bambini e di anziani, conseguenze irreparabili. Né

tantomeno l'introduzione di un sistema di controllo e di monitoraggio dei suddetti animali può portare risultati apprezzabili a breve termine stanti la notevole diffusione di allevamenti clandestini e l'imprevedibilità del comportamento e delle intenzioni dei padroni di tali animali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di circolazione per cani e animali pericolosi).

1. È fatto assoluto divieto di fare circolare in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico cani e animali che in ragione della loro potenziale aggressività pongono in pericolo l'incolumità fisica della collettività.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede a definire l'elenco delle razze animali ritenute potenzialmente pericolose e che, in quanto tali, rientrano nel divieto previsto al comma 1.

ART. 2.

(Detenzione di cani e animali pericolosi).

1. I cani e gli animali appartenenti alle razze comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere tenuti nelle abitazioni private e nelle adiacenze delle stesse, purché in luoghi chiusi o recintati a mezzo di palizzate, di reti o di altro materiale idoneo ad impedirne la fuga; nel caso in cui siano tenuti nelle adiacenze di proprietà private, i cani e gli animali appartenenti alle razze comprese nel citato elenco devono sempre essere muniti di museruola e di collare recante l'esplicita indicazione degli estremi identificativi del proprietario.

ART. 3.

(Trasporto di cani e animali pericolosi).

1. I cani e gli animali appartenenti alle razze comprese nell'elenco di cui all'arti-

colo 1, comma 2, devono essere trasportati in solide gabbie metalliche chiuse da ogni lato che impediscano il movimento all'esterno delle zampe, in modo da evitare che possano offendere chiunque.

ART. 4.

(Divieto di combattimenti fra animali).

1. È fatto divieto di organizzare, promuovere o dirigere attività di combattimento e di competizione tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.

2. È fatto altresì divieto di assistere o di partecipare, anche in veste di spettatore, ai combattimenti di cui al comma 1.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro.

2. La violazione dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.500 euro.

3. La violazione dell'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.000 euro.

4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro.

5. All'accertamento della violazione di cui agli articoli 1 e 4 consegue la confisca dell'animale a spese del proprietario o del detentore e l'affidamento a una delle strutture pubbliche o private riconosciute idonee dall'azienda sanitaria locale competente.

6. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo è del sindaco del comune in cui il fatto illecito è accertato.

